


## AI in tribunale: l'**avvocato** paga se non controlla dati e sentenze

LINK: [https://www.laleggepertutti.it/753743\\_ai-in-tribunale-lavvocato-paga-se-non-controlla-dati-e-sentenze](https://www.laleggepertutti.it/753743_ai-in-tribunale-lavvocato-paga-se-non-controlla-dati-e-sentenze)



AI in tribunale: l'**avvocato** paga se non controlla dati e sentenze 31 Ottobre 2025 | Autore: Angelo Greco Richiedi una consulenza ai nostri professionisti L'intelligenza artificiale irrompe nelle aule di giustizia e i giudici italiani iniziano a tracciare i confini del suo utilizzo. Se l'AI può certamente assistere l'**avvocato** nella redazione degli atti, non può mai sostituirlo. Le prime pronunce, arrivate anche in ambito condominiale, stabiliscono un principio chiaro: il professionista resta l'unico responsabile della qualità e della veridicità di quanto deposita. L'uso di software generativi non è di per sé illecito, ma l'omesso controllo delle 'allucinazioni da IA' può costare caro, portando fino alla condanna per responsabilità aggravata. Indice Il caso di Prato: l'uso dell'AI non è condotta temeraria Quando la mera infondatezza non basta I precedenti di merito: Roma assolve,

Torino e Latina condannano L'intervento del TAR Lombardia e le 'allucinazioni da IA' La violazione del dovere di lealtà Il caso di Prato: l'uso dell'AI non è condotta temeraria Il dibattito sull'impiego dell'intelligenza artificiale generativa in campo **forense** si arricchisce di un nuovo tassello proveniente dal Tribunale di Prato. Con un decreto emesso l'11 ottobre 2025, relativo a un procedimento di revoca giudiziale di un amministratore condominiale, il Collegio ha affrontato di riflesso proprio il tema dell'uso dell'AI negli atti difensivi. La questione è emersa poiché la parte ricorrente, che chiedeva la revoca dell'amministratore per negligenza, aveva richiesto anche la condanna della controparte per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 Codice procedura civile. La tesi del ricorrente era che la memoria difensiva avversaria fosse stata redatta con l'ausilio di un

software di intelligenza artificiale. Il giudice ha però respinto tale richiesta. La pronuncia chiarisce che l'impiego di strumenti generativi non può integrare, di per sé, una condotta processuale illecita o temeraria. Quando la mera infondatezza non basta L'analisi del Tribunale di Prato si è concentrata sui presupposti della responsabilità aggravata. La norma, infatti, punisce specificamente il comportamento processuale connotato da dolo o colpa grave. Secondo il Collegio, la mera infondatezza della pretesa, anche qualora fosse manifesta, non è sufficiente a fondare una condanna ex articolo 96 Cpc. Tale condanna resta riservata alle ipotesi di abuso del diritto di azione o di difesa. Inoltre, i giudici hanno specificato che la scarsa qualità degli atti o l'eventuale presenza di citazioni improprie non assumono rilievo determinante. Da tali elementi non si può

desumere univocamente un uso improprio di strumenti automatici. Solo la prova di un comportamento manifestamente negligente o fraudolento può giustificare una simile condanna. I precedenti di merito: Roma assolve, Torino e Latina condannano. L'orientamento espresso a Prato si aggiunge a un panorama giurisprudenziale di merito ancora in via di definizione, ma con tendenze contrastanti. A Roma, il 25 settembre 2025, era stata parimenti esclusa la colpa per un **avvocato** che aveva dichiarato apertamente di aver usato l'AI per i suoi atti. Di segno opposto, invece, le decisioni di Torino (16 settembre 2025) e Latina (23 settembre 2025). In quei casi, la responsabilità aggravata era stata invece riconosciuta. La differenza sostanziale risiedeva nel fatto che gli atti, prodotti sotto l'influsso dell'AI, contenevano dati inconferenti o, fatto ben più rilevante, riferimenti a sentenze inesistenti. L'intervento del TAR Lombardia e le 'allucinazioni da IA'. Recentemente, dopo i tribunali ordinari, anche la giustizia amministrativa ha affrontato, per la prima volta, il tema dell'uso dell'intelligenza artificiale negli atti processuali. Il Tribunale amministrativo

regionale per la Lombardia, con la sentenza 3054 del 21 ottobre 2025, si è espresso su un ricorso presentato da due genitori contro la bocciatura della figlia. Il ricorso è stato respinto, ma i giudici hanno voluto affrontare la modalità di stesura dell'atto. Il TAR ha infatti segnalato all'**Ordine degli Avvocati di Milano** la condotta del difensore, cogliendo l'occasione per esprimere un principio fondamentale: l'intelligenza artificiale può assistere il professionista, ma non lo solleva in alcun modo dalle sue responsabilità. La violazione del dovere di lealtà. Secondo il TAR, l'**avvocato** che utilizza l'IA senza verificarne gli esiti non incorre semplicemente in una 'svista tecnica', ma pone in essere una violazione del dovere di lealtà e probità. Questo dovere è sancito dall'articolo 88 del Codice di procedura civile, che risulta applicabile anche al processo amministrativo tramite il richiamo dell'articolo 39 del Codice del processo amministrativo. I giudici amministrativi hanno ricordato che l'uso di questi strumenti richiede un controllo accurato dei risultati. L'obiettivo è evitare le tristemente note «allucinazioni da IA», definite come risposte che appaiono solo in apparenza

coerenti, ma che sono in realtà prive di qualsiasi riscontro reale.